

ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

LEGGE DI STABILITÀ 2014
LE MISURE DI INTERESSE
PER IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI

Legge n. 147 del 27 dicembre 2013

Gennaio 2014

Sommario

Le risorse per le infrastrutture	4
Fondi per lo sviluppo e la coesione (art.1, co. 6-8)	6
Il Patto di stabilità interno.....	6
Misure di accesso al credito	7
Acquisto da parte di Cdp di titoli derivanti da cartolarizzazione dei crediti delle PMI (art.1, co. 46).....	7
Riordino del sistema di garanzie per l'accesso al credito di famiglie e imprese (art.1, co. 48)	7
Patrimonializzazione dei Confidi (art.1, co. 54-55)	8
Garanzia della Cdp per gli investimenti per migliorare l'efficienza energetica degli immobili pubblici (art.1, co. 52)	8
Riforma della Tassazione immobiliare	9
Nuova imposta Unica Comunale (art. 1, co. 639, 640, 682-703)	9
La componente rifiuti urbani: TARI (art. 1, co 641-668 e 686)	10
La componente servizi indivisibili: TASI (art. 1, co. 640, 669-676, 681, 687).....	12
Nuova tassazione sulle seconde case sfitte (art. 1, co. 717-718)	13
La deducibilità IMU dalle imposte sui redditi (art. 1, co. 715-716).....	14
Altre misure in materia di IMU (art. 1, co. 680 e 707)	14
Proroga incentivi ristrutturazione, eco-bonus e antisismica (art. 1, co. 139).....	15
Rivalutazione beni d'impresa (art. 1, co. 140-146)	16
Nuova rivalutazione delle aree edificabili (art. 1, co. 156)	16
Rafforzamento dell'ACE (art. 1, co. 137-138).....	16
Incentivi per neoassunzioni e riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori (art. 1, co. 127 e 132)	16
Compensazione crediti d'imposta (art. 1, co. 574)	16
Misure in materia di detrazioni IRPEF	17
Riduzione delle detrazioni IRPEF (art. 1, co 575-576)	17
Rimborsi IRPEF superiori a 4.000 euro (art. 1, co. 586)	17
Deducibilità dei canoni di leasing immobiliare (art. 1, co. 162-163).....	17
Novità in materia di imposta bollo per gli atti telematici (art. 1, co. 591-597)	17
Misure di interesse per il settore privato	17
Tracciabilità dei canoni di locazione (art. 1, co. 50)	17
Obbligo di tracciabilità delle somme che transitano dai notai (art. 1, co. 63-67).....	18
Impianti sportivi (art. 1, co. 304 – 305).....	18
Attestato di prestazione energetica: rinvio obblighi e sanzioni (art. 1, co. 139)	20

Misure di interesse per le opere pubbliche	20
Disposizioni in materia di pagamento del contraente generale (art. 1, co. 72).....	20
Disposizioni in materia di centrali di committenza per i piccoli Comuni (art. 1, co. 343)....	20
Misure in materia di lavoro.....	21
Riduzione premi e contributi Inail (art. 1, co. 128)	21
Restituzione completa del contributo addizionale 1,4% (art. 1, co. 135).....	21
Partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese (art. 1, co. 180)	21
Finanziamento degli ammortizzatori sociali (art. 1, co. 183).....	21
Contratti di solidarietà: incremento del 10% (art. 1, co. 186).....	22
Integrazione delle misure per il sostegno al reddito (art. 1, co. 187)	22
Riduzione Fondo sociale per la formazione e l'occupazione (art. 1, co. 208).....	22
Istituzione Fondo per le politiche attive del lavoro (art. 1, co. 215).....	22
Riduzione fondo detassazione (art. 1, co. 413).....	22
Aliquota contributiva "co.co.co" (art. 1, co. 744).....	22

LE RISORSE PER LE INFRASTRUTTURE

In merito alle risorse per investimenti in opere pubbliche, **dall'analisi dell'articolato della Legge di stabilità 2014 emergono 3.765 milioni di euro di nuovi stanziamenti di competenza nel triennio 2014-2016** finalizzati a nuovi interventi infrastrutturali relativi a grandi opere, manutenzione straordinaria di strade e ferrovie e all'ambiente e alla tutela del territorio.

Le novità apportate nel corso dell'esame parlamentare non modificano il giudizio espresso al momento della presentazione del Disegno di Legge. Infatti, si continuano a condividere le scelte adottate nella destinazione dei finanziamenti, ma si deve evidenziare l'esiguità degli importi autorizzati, sia rispetto alle esigenze espresse dal Ministero delle infrastrutture nell'Allegato al DEF 2014 (8-10 miliardi nel triennio 2014-2016), sia rispetto alla proposta dell'Ance di un piano pluriennale per le infrastrutture (30 miliardi nel triennio 2014-2016).

Accanto a queste risorse è opportuno, però, tenere conto anche di quelle che verranno liberate a seguito della norma, prevista nella stessa Legge di Stabilità (art.1, co.111), che prevede, opportunamente, un **meccanismo di destinazione delle risorse già disponibili per la tutela del territorio a progetti immediatamente cantierabili**. Si tratta delle risorse giacenti sulle contabilità speciali intestate ai Commissari, nel limite massimo di **600 milioni di euro**, e di quelle previste dalle delibere CIPE (n. 6 ed 8 del 2012), pari complessivamente ad **804 milioni di euro**, che risultano disponibili alla data del 1° gennaio 2014, ovvero prive di impegni giuridicamente vincolanti.

Sempre con riferimento all'articolato, si segnala anche la norma (art.1, co.254) che, senza modifiche alla legislazione vigente, prevede che le risorse destinate dal DL 43/2013 **per la ricostruzione in Abruzzo**, pari a circa **1.200 milioni di euro** (197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019), possano essere anticipate in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione.

Complessivamente, quindi, l'articolato dispone nuove risorse potenzialmente utilizzabili nel triennio 2014-2016 per nuovi cantieri, pari a circa 6.400 milioni di euro.

Tra le risorse previste nell'articolato, accanto ai finanziamenti specifici per infrastrutture strategiche della Legge Obiettivo e interventi di manutenzione straordinaria della rete stradale e ferroviaria, si evidenzia in tema di **ambiente e tutela del territorio** lo stanziamento di 330 milioni di euro aggiuntivi nel triennio 2014-2016 tra interventi per il **dissesto idrogeologico (180 milioni di euro)**, depurazione dei reflui urbani (90 milioni di euro) e bonifiche delle discariche (60 milioni di euro).

Si segnala, inoltre, la creazione di un fondo (art.1, co.346), presso il Ministero dell'Economia, che finanzia per **25 milioni di euro, interventi in conto capitale per la ristrutturazione e messa in sicurezza delle zone interessate da eventi emergenziali passati** per le quali lo stato di emergenza è terminato o terminerà entro il 2014, nonché il rifinanziamento, per **30 milioni di euro, del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio** (art. 13, comma 3-quater, DL n. 112/2008) che sarà destinato prioritariamente ad interventi di messa in sicurezza del territorio.

Per fronteggiare lo stato di emergenza dichiarato nella **regione Sardegna** in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2013, la legge (art.1, co.118, 122-124) prevede interventi per la messa in sicurezza del territorio, nonché l'esclusione dal patto di stabilità interno di alcune spese e specifiche disposizioni per il ripristino della viabilità interrotta o danneggiata.

In particolare, il comma 118 prevede, al fine di favorire i processi di ricostruzione e ripresa economica delle zone della regione Sardegna interessate dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013, la predisposizione di un piano di interventi urgenti per la messa in sicurezza e ripristino del territorio che verrà finanziato mediante le risorse non programmate giacenti sulla contabilità speciale del Commissario straordinario per il dissesto in Sardegna nel mese di novembre 2013, e quelle assegnate alla Regione dalla delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012, ad esclusione dei fondi di provenienza dal bilancio della Regione Sardegna.

Per la prosecuzione degli stessi interventi, inoltre, il Cipe provvederà ad assegnare, per l'anno 2015, 50 milioni di euro a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Legge di Stabilità 2014
Le risorse per le infrastrutture previste nell'articolato per il triennio 2014-2016
milioni di euro

		2014	2015	2016	TOTALE 2014- 2016
art.1, co.69	Salerno-Reggio Calabria: secondo stralcio del Macrolotto 4 - tratto fra il viadotto Stupino escluso e lo svincolo di Altilia	50	170	120	340
art.1, co.71	Completamento MOSE	151	100	71	322
art.1, co.74	AV/AC Napoli Bari: tratta Cancellò-Frasso Telesino e variante alla linea Roma-Napoli, via Cassino, sita nel comune di Maddaloni	0	50	50	100
art.1, co.76	AV/AC Brescia Verona e Napoli Bari: 1 lotto costruttivo	0	120	120	240
Grandi opere		201	440	361	1.002
art.1, co.80	RFI Adeguamento tracciato asse ferroviario adriatico Bologna-Lecce	50	150	150	350
art.1, co.96	Autostrada A4 Quarto d'Altino-Villesse-Gorizia	30	100	0	130
art.1, co.99	Pagamento debiti per opere di competenza della soppressa Agensud	80	70	0	150
art.1, co.110	Infrastrutture per la mobilità Fiera di Verona	5	0	0	5
art.1, co.256	Sisma del Pollino 2012	7,5	7,5	0	15
art.1, co.303	Fondo impianti pratica sportiva	10	15	20	45
art.1, co.346	Fondo emergenze pregresse	25	0	0	25
art.1, co.379	Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio	30	0	0	30
Altri interventi		238	343	170	750
art.1, co.68	ANAS: manutenzione straordinaria della rete stradale	335	150	0	485
art.1, co.73	RFI: manutenzione straordinaria della rete ferroviaria	500	0	0	500
Manutenzione straordinaria ANAS e RFI		835	150	0	985
art.1, co. 111	Interventi immediatamente cantierabili per la difesa del suolo	30	50	100	180
art.1, co. 112	Fondo per la depurazione dei reflui urbani	10	30	50	90
art.1, co. 113	Fondo per la bonifica delle discariche abusive	30	30	0	60
Ambiente e tutela del territorio		70	110	150	330
Fondo per lo sviluppo e la coesione (*)		23	225	450	698
TOTALE RISORSE PER LE INFRASTRUTTURE		1.366	1.268	1.131	3.765

(*) Stimata la quota destinata alle infrastrutture, pari al 45% del totale

Elaborazione Ance su Legge di Stabilità 2014

Sempre a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, si evidenzia, la norma (art.1, co. 120-121) che destina risorse per interventi in conto capitale nei territori colpiti da eventi calamitosi dal 2009. In particolare, vengono destinati 50 milioni di euro, per l'anno 2014, a valere programmazione 2007-2013, e ulteriori 50 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a valere sulle risorse della programmazione 2014-2020 dello stesso Fondo.

Per i suoi possibili effetti sul mercato delle opere pubbliche, si segnala la norma (art.1, co. 101) che al fine di garantire la tempestiva realizzazione delle opere indispensabili all'Expo 2015, prevede l'istituzione di un **"Fondo unico EXPO: Infrastrutture strategiche di connessione all'Expo 2015"**, dove confluiranno i finanziamenti statali revocati, relativi alle opere connesse previste dal DPCM 22 ottobre 2008 e dal "Tavolo Lombardia", che verranno destinati alla realizzazione delle opere indispensabili per lo svolgimento dell'Evento.

Analogamente, si evidenzia la norma (art.1, co.88) che, al fine di accelerare gli interventi in aree urbane per la realizzazione di linee tramviarie e metropolitane, prevede che il CIPE, con propria delibera da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità, individui alcuni interventi da revocare, scelti tra le opere della Legge obiettivo, per le quali già sono previste delle revoche (art. 32 del D.L. n. 98/2011 commi da 2 a 5), e tra quelle della Legge 211/1992 sul sistema metropolitano non ancora bandite. Le risorse derivanti dalle revoche verranno impiegate prioritariamente per la realizzazione della metrotranvia Milano-Limbiate e per quelle di Venezia e di Padova.

Unendo all'analisi dell'articolato, gli effetti della tabella E allegata alla legge, relativa alle risorse che verranno iscritte nel bilancio dello Stato per il 2014, si può stimare, per il 2014, una **riduzione in termini reali del 14% rispetto all'anno precedente delle risorse per nuovi investimenti infrastrutturali**, un risultato che interrompe l'incremento avviato lo scorso anno (+24,3%).

Sull'andamento delle risorse previste nel 2014 pesa in modo determinante la dinamica del Fondo per lo sviluppo e la coesione (ex FAS) che, dopo il deciso incremento dello scorso anno, registra un'importante riduzione, pari al 37% in termini reali rispetto al valore per il 2013, in gran parte prevista a legislazione vigente ed aggravata dalla rimodulazione di 1.900 milioni di euro nel 2016 (-400 milioni nel 2014 e -1.500 milioni nel 2015).

Si ricorda che, tra fondi nazionali e fondi europei, le risorse destinate allo sviluppo e la coesione, rappresentano circa il 40% del complesso di risorse destinate alle infrastrutture e, quindi, giocano un ruolo determinante nella politica infrastrutturale del Paese.

Fondi per lo sviluppo e la coesione (art.1, co. 6-8)

La Legge di Stabilità stanziava significative risorse per il nuovo ciclo di programmazione dei Fondi europei e nazionali per le politiche di coesione territoriale.

In particolare, la legge stabilisce in 54.810 milioni la dotazione pluriennale del Fondo per lo sviluppo e la coesione (ex FAS) per il periodo 2014-2020. Di queste risorse solo 1.550 milioni di euro sono previsti per il triennio 2014-2016 (50 milioni nel 2014, 500 milioni nel 2015 e 1.000 milioni nel 2016). La norma dispone che il resto dello stanziamento venga iscritto a bilancio per quote annuali rendendo più difficile la programmazione di tali risorse.

La programmazione dovrà prevedere obbligatoriamente il finanziamento di interventi di messa in sicurezza del territorio, di bonifica di siti di interesse nazionale e di altri interventi in materia di politiche ambientali.

Inoltre, si evidenzia che la norma stabilisce che il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione relativo al periodo 2014-2020 dovrà essere programmato per l'80% della dotazione del periodo, pari a circa 44.000 milioni di euro, con decreto del Ministro per la Coesione Territoriale da emanare entro il 1° marzo 2014.

La norma individua, infine, una procedura per l'individuazione, il finanziamento e il monitoraggio degli interventi.

Il Patto di stabilità interno

La Legge di Stabilità prevede modifiche al **Patto di stabilità di Regioni ed Enti Locali**, senza però operare una riforma strutturale, necessaria per consentire una politica equilibrata di investimenti degli enti locali. Le modifiche permetteranno un aumento della capacità di spesa di Comuni e Province (aumento di 1.000 milioni di euro nel 2014, a fronte una minor spesa per 344 milioni nel 2016) che, però, rischia di essere del tutto annullato da un corrispondente

irrigidimento del Patto delle Regioni (1.000 milioni nel 2014 e 3.688 milioni nel triennio) e da un taglio ai trasferimenti alle Regioni (800 milioni nel 2014).

Per quanto riguarda l'allentamento del Patto di stabilità interno degli enti locali, nel corso dell'esame parlamentare, a seguito dell'intervento dell'Ance, è stato modificato il testo al fine di assicurare che l'allentamento sia effettivamente utilizzato per la spesa in conto capitale. Per beneficiare dell'allentamento, gli enti locali dovranno pagare il primo stato di avanzamento lavori nel primo semestre 2014.

MISURE DI ACCESSO AL CREDITO

Acquisto da parte di Cdp di titoli derivanti da cartolarizzazione dei crediti delle PMI (art.1, co. 46)

In base all'art.1, comma 46, Cassa Depositi e Prestiti potrà acquistare titoli emessi dalle banche derivanti dalla cartolarizzazione di crediti verso le PMI. Le risorse provenienti dalla Cassa dovranno essere reinvestite dagli istituti di credito in prestiti alle PMI.

Se Cdp effettuerà questi acquisti con risorse derivanti dal risparmio postale, lo Stato fornirà una garanzia a vale sui fondi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

La possibilità per Cdp di acquistare titoli di cartolarizzazione di crediti delle PMI può consentire alle banche di accrescere la liquidità e di poter liberare risorse patrimoniali, oggi immobilizzate per coprire le sofferenze e altri tipi di incagli, per nuovi impieghi. Sarebbe opportuno che venisse prevista una vigilanza stretta sull'effettivo reimpiego da parte delle banche dei fondi ottenuti dalla Cdp.

Inoltre, nel processo di acquisto, Cassa Depositi e Prestiti dovrebbe dare priorità ai titoli che hanno come sottostante crediti con garanzia ipotecaria, mediamente meno rischiosi rispetto alle altre tipologie di prestiti.

Riordino del sistema di garanzie per l'accesso al credito di famiglie e imprese (art.1, co. 48)

L'art. 1, comma 48, istituisce il **Sistema nazionale di garanzia**, che ricomprenderà:

- il Fondo di Garanzia per le PMI (art. 2, co. 100, lett. a), L. 662/1996),
- la Sezione speciale di garanzia "Progetti di ricerca e innovazione",
- il Fondo di Garanzia per la Prima Casa.

Per quanto riguarda il **Fondo di Garanzia per le PMI**, la legge prevede importanti cambiamenti a livello di *governance*: il nuovo Consiglio di gestione sarà formato da due rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico (Mise), da un rappresentante proveniente rispettivamente dal Ministero dell'economia (Mef), dal Dipartimento per lo sviluppo e coesione economica, dalla Conferenza permanente Stato-Regioni e da due esperti in materia creditizia designati dal Mef e dal Mise **su indicazione delle associazioni delle piccole e medie imprese**.

Inoltre, il co. 53 incrementa la **dotazione del Fondo di 1,2 miliardi di euro**, la metà destinati a garantire gli investimenti delle PMI localizzate nel Centro Nord e, i restanti 600 milioni, per quelle del Mezzogiorno (una delibera del Cipe conterrà specifiche direttive per rendere possibile questa finalizzazione delle risorse, anche tramite l'individuazione di priorità di accesso alla garanzia e delle operazioni finanziarie ammissibili).

La norma istituisce, all'interno del Fondo di Garanzia per le PMI, una **Sezione Speciale di Garanzia per i "Progetti di Ricerca e Innovazione"** che potrà disporre di 100 milioni di euro.

La Sezione sarà chiamata a garantire, a titolo oneroso, le prime perdite riferibili a portafogli di progetti finanziati dalla Banca Europea degli Investimenti (Bei) di ammontare minimo di 500 milioni di euro. A fronte di questa garanzia pubblica, la Bei dovrà pagare una commissione per il rischio assunto dallo Stato.

La Sezione sarà impegnata su grandi progetti presentati da imprese di qualsiasi dimensione, con particolare riguardo per le PMI, per le reti d'impresa e per i raggruppamenti di imprese individuati da uno specifico accordo di collaborazione tra Mise, Mef e Bei.

Un decreto del Mise, di concerto con il Mef, individuerà le regole di funzionamento della Sezione (tipologie di operazioni ammissibili, misura massima della garanzia in relazione al portafoglio garantito, modalità di concessione e gestione della garanzia).

La Sezione potrà essere rifinanziata con quota parte delle risorse a disposizione della programmazione 2014-2020 dei Fondi Strutturali.

Il **Fondo di Garanzia per la Prima Casa**, istituito presso il MEF, sostituirà il Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie (DL 112/2008, art. 13, co. 3-bis) e **potrà disporre complessivamente di 600 milioni** (200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016).

La garanzia del Fondo sarà concessa nella misura del 50% della quota capitale, tempo per tempo in essere, e sarà possibile garantire sia l'acquisto dell'abitazione principale che gli interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica.

I beneficiari della garanzia del Fondo saranno le giovani coppie, i nuclei monogenitoriali con figli minori e i giovani under 35 titolari di un rapporto di lavoro atipico.

Un decreto del Mef, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e trasporti, conterrà le norme di attuazione del Fondo.

Una prima valutazione degli effetti del Fondo di garanzia per la prima casa porta a stimare un impatto, nel triennio, pari a **oltre 70.000 compravendite** in più rispetto all'attuale trend, **un aumento del giro d'affari del mercato immobiliare pari a 13,5 miliardi e l'attivazione di nuovi investimenti per 4,2 miliardi.**

Patrimonializzazione dei Confidi (art.1, co. 54-55)

L'art.1, comma 54, prevede la ripatrimonializzazione dei Confidi sottoposti alla vigilanza di Banca d'Italia e di quelli che realizzano operazioni di fusione finalizzate a trasformarli in intermediari vigilati e di quelli che stipulano contratti di rete per migliorare l'efficacia e l'efficienza dei propri servizi di garanzia i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro.

I fondi a disposizione ammontano, complessivamente, a 225 milioni. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della norma, dopo aver ottenuto l'autorizzazione della Commissione europea, il Mise, di concerto con il Mef, adotterà un decreto non regolamentare per emanare le disposizioni attuative.

Anche il co. 55 interviene a favore del rafforzamento dei Confidi: il sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura metterà a disposizione **210 milioni di euro** (70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016) anche a favore dei Consorzi Fidi non sottoposti alla vigilanza di Banca d'Italia.

Garanzia della Cdp per gli investimenti per migliorare l'efficienza energetica degli immobili pubblici (art.1, co. 52)

L'art. 1 co. 52 autorizza la Cassa Depositi e Prestiti a prestare garanzie sui finanziamenti relativi agli investimenti finalizzati a migliorare l'efficienza energetica degli *asset* pubblici, compresi quelli relativi all'efficientamento delle reti di illuminazione pubblica, realizzati attraverso il ricorso a forme di partenariato pubblico e privato o a società private appositamente costituite per garantire il pagamento dei corrispettivi dovuti dall'amministrazione pubblica per la realizzazione degli interventi (Esco).

Un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, definirà le modalità attuative del presente comma (le tipologie di interventi che possono accedere alla garanzia, i criteri di selezione e accesso, le modalità di concessione, di gestione e di escussione della garanzia, l'importo massimo utilizzabile).

RIFORMA DELLA TASSAZIONE IMMOBILIARE

Nuova imposta Unica Comunale (art. 1, co. 639, 640, 682-703)

La legge di Stabilità 2014, n. 147, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 2013, in vigore dal 1° gennaio 2014, apporta importanti modifiche in tema di fiscalità immobiliare.

In particolare, al posto del TRISE (previsto nel testo originario del DdL di Stabilità 2014), è stata introdotta una nuova Imposta Unica Comunale – cd. “IUC” – che si articola in tre componenti:

1. l'**IMU**, che continua ad essere disciplinata dall'art.13 del D.L.201/2011 (ai fini IMU viene mantenuta l'esclusione dei fabbricati costruiti per la vendita, “beni merce” delle imprese edili)¹;
2. la **TARI** sulla gestione dei rifiuti urbani e assimilati, a carico del possessore/detentore di immobili (locale a o area scoperta a qualsiasi uso adibiti) idonei a produrre rifiuti urbani o assimilati. La tariffa è commisurata alla superficie calpestabile dell'unità immobiliare, già assoggettata all'attuale TARES (o TIA), con aliquota che verrà definita dal Comune con proprio regolamento;
3. la **TASI** sui servizi indivisibili dei Comuni, a carico del proprietario e, pro quota, dell'eventuale occupante dell'immobile (per una % variabile dal 10 al 30%, a seconda di quanto stabilito dal Comune con proprio regolamento). Tale componente si applica con aliquota base dell'1 per mille sul valore catastale degli immobili (aree e fabbricati, compreso il “magazzino” delle imprese edili), determinato con le stesse modalità vigenti ai fini IMU.

La disciplina della IUC prevede l'obbligo di presentare una specifica **dichiarazione entro il 30 giugno** successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili all'imposta, con effetto anche per gli anni successivi².

Nella dichiarazione dovranno essere obbligatoriamente indicati i dati catastali ed il numero civico (ed, ove presente, il numero interno) dell'immobile.

Il Comune ha la facoltà di stabilire il numero e le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, stabilendo, di norma, il pagamento in 2 rate a scadenza semestrale, anche con tempistiche differenziate per la TARI e la TASI.

In ogni caso, viene stabilito che il versamento può avvenire in un'unica soluzione, entro il 16 giugno di ciascun anno.

Il **versamento della TARI e della TASI** può essere effettuato³, alternativamente mediante:

- la compensazione con altre imposte, ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. 241/1997, mediante il modello F24;

¹ A tal riguardo, viene espressamente stabilito (art. 1, comma 703, della legge di Stabilità 2014) che, anche con l'istituzione del nuovo tributo cd. IUC, rimane ferma la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

² In caso di modificazione dei dati dichiarati, da cui consegue un diverso ammontare del tributo, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito dal comune nel regolamento. Inoltre, in caso di più occupanti di una stessa unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo di essi.

³ Sul punto, è, comunque, previsto che verranno emanati uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI).

- il bollettino di conto corrente postale⁴;
- altre modalità di pagamento (servizi elettronici interbancari).

Sul punto, la legge 147/2013 stabilisce che le modalità di versamento devono comunque assicurare la massima semplificazione per i contribuenti, prevedendo, tra l'altro, che i Comuni debbano inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati.

Infine, ai fini IUC, viene previsto che i Comuni possono applicare e riscuotere il nuovo tributo e, allo stesso tempo, procedere all'attività di accertamento per la verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari⁵.

La componente rifiuti urbani: TARI (art. 1, co 641-668 e 686)

La TARI assicura la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e sostituisce, dal 2014, la TARES⁶.

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Pertanto, è tenuto al pagamento della TARI il possessore o detentore di tali immobili a qualsiasi titolo (ad esempio, il proprietario, usufruttuario, il titolare del diritto di abitazione o il conduttore).

In presenza di una pluralità di possessori o detentori, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento dell'imposta, che costituisce un'unica obbligazione tributaria.

Nell'ipotesi in cui il soggetto "detentore" (ad esempio, il conduttore in virtù del contratto di locazione), occupi l'immobile per un periodo di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta solamente dal "possessore" dell'immobile (ossia dal proprietario/usufruttuario, ecc...).

Sono, invece, escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle abitazioni e quelle condominiali⁷ non detenute o occupate in via esclusiva.

Circa la **base imponibile** su cui calcolare la **TARI**, la legge di Stabilità 2014 prevede che la stessa è costituita:

- ✓ per le **unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte, o iscrivibili, nel catasto edilizio urbano:**

- in via **provvisoria**, dalla **superficie calpestabile dei locali e delle aree idonee a produrre rifiuti urbani ed assimilati.**

Le superfici da prendere in considerazione sono quelle dichiarate, ovvero accertate ai fini delle previgenti imposte sui rifiuti (TARES, TARSU, ovvero della TIA⁸).

Tale modalità di determinazione della base imponibile si applicherà fino alla nuova determinazione della superficie imponibile, a seguito del

⁴ Anche in tal caso, è prevista la possibilità di compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997.

⁵ A tal riguardo, la legge di Stabilità 2014, in relazione all'irrogazione delle sanzioni amministrative, prevede:

- per i casi di omesso o insufficiente versamento, l'applicazione dell'art. 13 del D.Lgs. 471/1997;
- nei casi di omessa dichiarazione, la sanzione dal 100% al 200% del tributo (nell'ipotesi di infedele dichiarazione la sanzione si applica dal 50% al 100% del tributo, con un minimo di 50 euro);
- per i casi di mancata, incompleta o infedele risposta ai questionari, la sanzione da 100 euro a 500 euro.

⁶ Il comma 704, dell'art. 1 della legge 147/2013 abroga, infatti, l'art.14 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 214/2011, istitutivo della TARES.

⁷ Si tratta delle parti comuni condominiali di cui all'art.1117 del codice civile.

⁸ Si ricorda che si tratta sia della TIA 1 (ossia quella disciplinata dall'art.49 del D.Lgs. 22/1997), sia della cd. TIA 2 (regolata, invece, dall'art.38 del D.Lgs. 152/2006).

completamento della **procedura di allineamento dei dati catastali** di tali unità immobiliari **con quelli relativi alla toponomastica** ed alla **numerazione civica**, adottata dai Comuni e dall’Agenzia delle Entrate;

- **a regime**, ossia a seguito del completamento della procedura di cui al punto precedente, **dall’80% della superficie catastale**, determinata in base ai criteri del D.P.R. 138/1998.

A tal fine, i Comuni dovranno comunicare ai contribuenti le nuove superfici imponibili, adottando le forme più idonee e nel rispetto dell’art.6 della legge 212/2000 (“*Statuto del contribuente*”), in materia di conoscenza degli atti a loro destinati.

Per le medesime unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte, o iscrivibili, nel catasto edilizio urbano, viene, altresì, stabilito che, ai fini dell’accertamento, il Comune possa considerare come superficie assoggettabile al tributo quella corrispondente all’80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri del D.P.R. 138/1998;

- ✓ per le **altre unità immobiliari** (ossia quelle non iscrivibili nel catasto edilizio urbano), dalla **superficie calpestabile**.

In ogni caso, nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI, non si tiene conto della parte di questa ove si formano rifiuti speciali⁹.

La **TARI** viene **determinata** in base alla **tariffa** fissata dal Comune con proprio regolamento¹⁰, è commisurata ad anno solare, e costituisce un’unica obbligazione tributaria.

In particolare, il regolamento relativo alla TARI deve contenere:

- i criteri di determinazione delle tariffe (ai sensi del D.P.R. 158/1999);
- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti;
- la disciplina delle riduzioni tariffarie, ivi comprese quelle che tengono conto della capacità contributiva della famiglia (anche attraverso l’applicazione dell’ISEE).

Possono, infatti, essere previste riduzioni ed esenzioni, tra le altre, per le abitazioni con unico occupante o tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso discontinuo.

In alternativa, nel rispetto del principio “chi inquina paga”¹¹, il Comune «*può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie di rifiuti prodotte per unità di superficie in relazione agli usi ed alle tipologie di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti*»¹².

Viene, altresì, stabilito che, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge 147/2013, venga emanato un regolamento ministeriale che individui sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti affidati al servizio pubblico, affinché si possa pervenire, entro tempi brevi, ad un modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto disciplinato dal diritto dell’Unione europea.

Inoltre, viene stabilito che i Comuni che abbiano già attivato tali sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione di una **tariffa di natura corrispettiva**, in luogo della TARI.

⁹ Lo smaltimento di tali rifiuti viene, infatti, eseguito dai relativi produttori. In tal caso, l’esclusione dalla TARI della corrispondente porzione della superficie dell’immobile è riconosciuta a condizione che questi dimostrino l’avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente.

¹⁰ Ai sensi dell’art.52 del D.Lgs. 446/1997.

¹¹ Stabilito dall’art.14 della Direttiva 2008/98/CE.

¹² In tal caso, per ogni categoria omogenea, le tariffe sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa a qualitativa dei rifiuti.

Con riferimento alla **dichiarazione** ai fini della **TARI**, viene specificato che restano ferme le superfici a suo tempo dichiarate o accertate ai fini dei prelevanti tributi relativi ai rifiuti (TARSU, TIA1 o TIA2, TARES).

Di conseguenza, ai fini della TARI, si ritiene che chi ha già presentato una dichiarazione valida per tutti i suddetti tributi non dovrà ripresentare alcuna dichiarazione, salvo l'ipotesi in cui ci sia una modifica di elementi rilevanti per la determinazione del tributo, per cui sarà necessario presentare una denuncia di variazione che dovrà essere presentata nei termini fissati dal regolamento comunale.

La componente servizi indivisibili: TASI (art. 1, co. 640, 669-676, 681, 687)

Come già anticipato, la TASI assicura la copertura dei costi dei servizi indivisibili dei Comuni (ad esempio, illuminazione pubblica, pulizia delle strade ecc...)

Il presupposto della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l'abitazione principale, di aree scoperte, nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

Sono tenuti al pagamento della TASI sia il possessore che il detentore dell'immobile¹³ a qualsiasi titolo.

Nell'ipotesi in cui l'immobile sia utilizzato da un soggetto diverso dal proprietario (ad esempio, in caso di locazione dell'unità immobiliare), l'imposta deve essere versata sia dal proprietario sia, *pro quota*, dall'occupante dell'immobile (per una % variabile dal 10 al 30%, a seconda di quanto stabilito dal Comune con proprio regolamento).

In presenza di una pluralità di possessori o detentori, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento dell'imposta, che costituisce un'unica obbligazione tributaria.

In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata¹⁴ del contratto.

Nell'ipotesi di detenzione temporanea dell'immobile (ad esempio, in base a contratto di locazione stagionale), per una durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta solamente dal possessore dell'immobile (ossia dal proprietario/usufruttuario, ecc...).

Analogamente a quanto previsto in materia di TARI, anche la TASI è esclusa per le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle abitazioni e per quelle condominiali¹⁵ non detenute o occupate in via esclusiva.

La **TASI** si applica con **aliquota base dell'1 per mille** sul "**valore catastale**" degli immobili (aree e fabbricati, compreso il "*magazzino*" delle imprese edili), **determinato** con le stesse **modalità vigenti** ai fini **IMU** (rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per i relativi coefficienti)¹⁶.

I Comuni possono variare tale aliquota:

- in diminuzione, sino ad azzerarla,
- in aumento, a condizione che la somma delle aliquote IMU e TASI non superi il 10,6¹⁷ per mille (aliquota massima IMU + aliquota base TASI).

¹³ Ossia, come "possessore", ad esempio, il proprietario, usufruttuario, il titolare del diritto di abitazione, e come "detentore", il conduttore in virtù del contratto di locazione, come previsto anche per la TARI.

¹⁴ Al riguardo, viene specificato che, «*per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna*».

¹⁵ Si tratta delle parti comuni condominiali di cui all'art.1117 del codice civile.

¹⁶ In base all'art.13 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 214/2011.

¹⁷ A tal riguardo, si evidenzia che, nella precedente formulazione del DdL di Stabilità 2014, la somma di IMU+TASI poteva arrivare sino all'11,6 per mille.

Limitatamente al 2014, l'**aliquota della TASI, per tutti i tipi di immobili¹⁸, non può superare il 2,5 per mille** del citato "**valore catastale**"¹⁹ degli stessi.

Per i fabbricati rurali strumentali viene previsto, a regime, che l'aliquota massima della TASI non può superare l'1 per mille.

Con riferimento a tale componente della IUC, si osserva che, per l'abitazione principale, la TASI può ritenersi integralmente sostitutiva della tassazione IMU e della componente della TARES relativa ai servizi indivisibili.

Diversamente, per tutti gli altri immobili (secondo case ed immobili non residenziali), la stessa TASI sostituisce solo la maggiorazione TARES relativa ai servizi indivisibili, ed opera come una maggiorazione dell'IMU.

Inoltre, il tributo sui servizi comunali indivisibili (TASI) colpisce anche l'inventuto delle imprese edili (cd. "beni merce"), che subisce così un prelievo decisamente improprio.

Difatti, se da un lato i fabbricati costruiti o ristrutturati per la vendita, e non ancora ceduti né locati, non essendo utilizzati, non fruiscono di alcun servizio comunale, dall'altro le aree destinate all'utilizzo edificatorio già contribuiscono al finanziamento dei servizi comunali, attraverso gli oneri urbanistici e/o la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

L'introduzione della TASI comporta, quindi, effetti deleteri su tutti i "beni merce" delle imprese edili, sui quali, dopo l'esclusione dalla tassazione IMU, viene sostanzialmente reintrodotta un'imposta patrimoniale, camuffata da imposta sui servizi, tra l'altro non fruiti da tali fabbricati, con aliquote che possono variare tra l'1 per mille e l'2,5 per mille per il 2014, sino ad arrivare al 10,6 per mille dal 2015.

Per quanto attiene alle aree, poi, la TASI si aggiunge all'IMU, con un'evidente duplicazione d'imposta.

È pertanto evidente la necessità di riconoscere espressamente l'esclusione dalla TASI per tutti gli immobili facenti parte del cd. "magazzino" delle imprese edili, ovverosia fabbricati di nuova costruzione o incisivamente ristrutturati per la successiva vendita ed aree edificabili. Ed è in tal senso che l'ANCE è già intervenuta e continuerà ad intervenire, sollecitando modifiche all'attuale impianto normativo.

Nuova tassazione sulle seconde case sfitte (art. 1, co. 717-718)

La legge 147/2013 reintroduce l'IRPEF sulle abitazioni non locate situate nello stesso Comune nel quale si trova l'abitazione principale²⁰.

In particolare, con effetto già dal 2013, tali immobili concorreranno alla determinazione del reddito imponibile IRPEF nella misura del 50% della rendita catastale, rivalutata del 5% ed aumentata di 1/3²¹.

In sostanza, alla luce delle nuove disposizioni, su una seconda casa non locata, la nuova articolazione dei tributi locali sul possesso di immobili potrebbe tradursi in un pesante aggravio del carico fiscale, dovendo scontare l'assoggettamento a ben 3 imposte (IMU, TASI e TARI), che diventano 4 in considerazione della reintroduzione dell'IRPEF anche sulle abitazioni a disposizione.

¹⁸ Sul punto si ricorda che, nella precedente formulazione, tale limite dell'aliquota al 2,5 per mille era previsto esclusivamente per l'abitazione principale.

¹⁹ In tal caso, si tratta della rendita catastale, rivalutata del 5% e moltiplicata per il relativo coefficiente, ad esempio 160 per le abitazioni.

²⁰ Al riguardo, viene modificato l'art.9 del D.Lgs. 23/2011 (cd. "Federalismo fiscale municipale").

²¹ Ai sensi degli artt.37 e 41 del TUIR – DPR 917/1986.

La deducibilità IMU dalle imposte sui redditi (art. 1, co. 715-716)

A decorrere dal periodo d'imposta 2013, viene stabilita la deducibilità dal reddito d'impresa imponibile IRPEF/IRES, di un importo pari al 20% dell'IMU pagata sugli immobili strumentali (sia per natura che per destinazione)²².

A tal riguardo, nel corso dell'esame al Senato del DdL di Stabilità 2014, è stato previsto che per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la deducibilità dal reddito d'impresa IRPEF/IRES viene aumentata, con un'aliquota pari al 30%.

L'imposta è, invece, indeducibile dall'IRAP.

Come si evince dal testo normativo, la deducibilità dell'IMU dal reddito d'impresa è limitata ai soli immobili strumentali (capannoni, uffici, negozi, etc), non interessando invece più genericamente i beni d'impresa, come proposto in sede di prima approvazione del D.L. 102/2013 (cd. "decreto casa").

La disposizione, pertanto, non si applica alle aree edificabili iscritte tra i "beni merce" (Rimanenze) delle imprese edili, che rimangono assoggettate ad IMU e per le quali l'imposta comunale non può essere scomputata dal reddito d'impresa da assoggettare ad IRPEF/IRES.

In senso più generale, inoltre, si ritiene che la deducibilità limitata ad un importo pari al 20%²³ dell'IMU relativa agli immobili strumentali sia del tutto assorbita dall'introduzione della TASI, cosicché l'effetto combinato delle 2 disposizioni (deducibilità parziale IMU e nuovo tributo sui servizi) è quello di limitare l'incremento impositivo a carico delle imprese, dovuto alla nuova tassazione immobiliare, e non già quello di attribuire alle stesse un vero e proprio beneficio.

Altre misure in materia di IMU (art. 1, co. 680 e 707)

Sempre in materia di IMU, si ricorda che **dal 2014**, nel riscrivere alcune disposizioni dell'art.13 del D.L. 201/2011, l'art.1, co. 707 della legge 147/2013:

- **elimina l'IMU per l'abitazione principale non di lusso** e relative pertinenze, ad eccezione degli immobili iscritti in catasto nelle categoria A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) ed A/9 (castelli e palazzi);
- **esclude dall'IMU**, assimilandole all'abitazione principale, le seguenti unità immobiliari:
 - o **abitazioni** appartenenti alle **cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale (e relative pertinenze) dei soci assegnatari;
 - o **alloggi sociali** come definiti dal D.M. 22 aprile 2008;
 - o **casa coniugale assegnata** al coniuge a seguito di provvedimento di **separazione** legale, annullamento, scioglimento, o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - o **unico immobile** iscritto o iscrivibile al catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, **posseduto** e non concesso in locazione, dal **personale** in servizio permanente presso le **Forze armate**, ovvero le Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonché presso il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Inoltre, viene stabilito che i Comuni possono assimilare all'abitazione principale:

- l'unica unità immobiliare a destinazione abitativa posseduta dai soggetti anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in case di ricovero e cura, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta, entro il primo grado, a condizione che venga utilizzata da questi ultimi come abitazione principale.

In tale ipotesi, viene previsto che l'agevolazione sia riconosciuta:

²² La legge di Stabilità 2014 modifica l'art.14, co.1, del D.Lgs. 23/2011 (cd. "Federalismo fiscale municipale").

²³ Aliquota aumentata al 30%, per il periodo d'imposta in corso al 2013.

- limitatamente alla quota di rendita che risulta in catasto, ove non ecceda il valore di 500 euro;

oppure

- solo nel caso in cui, chi riceve il bene in comodato, appartenga ad un nucleo familiare con ISEE con superiore a 15.000 euro annui.
- l'abitazione posseduta²⁴ in Italia, da cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata.

Si ricorda che le disposizioni relative alla sospensione della seconda rata dell'IMU, sono contenute nel Decreto Legge 30 novembre 2013, n.133, recante «*Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia*»²⁵.

A tal riguardo, in estrema sintesi, viene prevista l'abolizione della seconda rata dell'IMU per il 2013 sull'abitazione principale e sulle unità immobiliari ad essa equiparate. Tuttavia, nei Comuni che hanno deliberato per il 2012 e 2013 un aumento dell'aliquota di base, il contribuente deve versare il 40% dell'IMU risultante dalla differenza tra quanto approvato dal Comune e l'aliquota di base del 4 per mille.

Vengono, poi, **prorogati al 24 gennaio 2014 sia il termine per il versamento** della cd. “**mini-IMU**” sull'abitazione principale (in caso di aumento dell'aliquota e della detrazione ordinarie da parte del Comune), sia della cd. “maggiorazione TARES”, nell'ipotesi in cui questo non sia stato eseguito entro l'ordinaria scadenza del 16 dicembre 2013.

Inoltre, l'art. 1, co. 728, della legge 174/2013 prevede che non saranno applicate sanzioni ed interessi in caso di insufficiente versamento della seconda rata IMU per il 2013, nell'ipotesi in cui la differenza venga comunque versata entro la scadenza della prima rata IMU dovuta per il 2014 (ossia entro il 16 giugno 2014).

Proroga incentivi ristrutturazione, eco-bonus e antisismica (art. 1, co. 139)

Viene prevista la proroga di 1 anno del “**bonus energetico**” (detrazione del 65%).

In particolare, la detrazione del 65% si applica sino al 31 dicembre 2014 per gli interventi sulle singole unità immobiliari e sino al 30 giugno 2015 per quelli eseguiti sulle parti comuni condominiali o su tutte le unità immobiliari dell'edificio.

Per il 2015 (per le parti comuni condominiali dal 1° luglio 2015 sino al 30 giugno 2016), la percentuale di detrazione si riduce al 50%.

E' altresì prevista la proroga per tutto il 2014 della **detrazione per le ristrutturazioni edilizie** nella misura potenziata (50% sino a 96.000 euro). Per il 2015, la percentuale di detrazione si riduce al 40% sempre su un massimo di spese pari a 96.000 euro, per tornare al 36% fino a 48.000 euro dal 1° gennaio 2016.

In tal ambito, viene inoltre prorogata, a tutto il 2014, la **detrazione del 50% per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici** ad alto rendimento energetico diretti ad arredare le abitazioni ristrutturate, nel limite massimo di spesa di 10.000 euro.

Sul punto, si segnala che il comma 139 della legge 147/2013 aveva introdotto una limitazione all'importo delle spese agevolabili. In particolare, era stato previsto che le spese per l'acquisto dei mobili non potevano essere superiori a quelle sostenute per gli interventi di ristrutturazione.

In merito, è intervenuto l'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 151/2013, in vigore dal 31 dicembre 2013, che prevede la soppressione della suddetta limitazione.

In sostanza, rimane invariato l'ammontare complessivo della spesa agevolabile per l'acquisto di mobili, che non può essere superiore a 10.000 euro, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, a prescindere dal valore degli interventi eseguiti.

²⁴ A titolo di proprietà o di usufrutto.

²⁵ Cfr. ANCE “*Abitazione principale - Eliminazione parziale seconda rata IMU per il 2013 - D.L. 133/2013*” - ID N. 14004 del 5 dicembre 2013.

La proroga di 1 anno riguarda anche la **detrazione del 65%**, sino a 96.000 euro, degli **interventi di prevenzione antisismica** per l'abitazione principale ed i fabbricati a destinazione produttiva. Anche tale detrazione **nel 2015** si applicherà al **50%**.

Rivalutazione beni d'impresa (art. 1, co. 140-146)

Viene prevista la possibilità di **rivalutare i beni d'impresa** e le partecipazioni, **con esclusione espressa degli immobili "merce"**. La rivalutazione è soggetta all'**imposta sostitutiva** delle **imposte dirette e dell'IRAP** con l'aliquota del **16% per i beni ammortizzabili** e del **12% per quelli non ammortizzabili** (da versare in 3 rate annuali) e deve essere eseguita nel bilancio 2013 (da approvare nel 2014) con riferimento ai beni iscritti nel bilancio relativo al 2012. La rivalutazione riguarda tutti i beni patrimonializzati dell'impresa, ivi compresi i fabbricati e le aree edificabili, e **assume efficacia dall'esercizio 2016**. I beni rivalutati non possono essere ceduti o destinati a finalità estranee all'esercizio d'impresa prima dell'inizio del periodo d'imposta 2017.

Nuova rivalutazione delle aree edificabili (art. 1, co. 156)

La legge 147/2013 dispone una nuova riapertura dei termini per la rivalutazione delle aree edificabili ed agricole, possedute da privati non esercenti attività commerciale, introdotta dall'art.7 della legge 448/2001, ed oggetto, nel tempo, di diverse proroghe e riaperture di termini.

In sostanza, viene **nuovamente ammessa** la **possibilità di rideterminare il valore** d'acquisto dei **terreni edificabili ed agricoli posseduti da privati** non esercenti attività commerciale **alla data del 1° gennaio 2014**, mediante la redazione di una **perizia giurata di stima** ed il **versamento di un'imposta sostitutiva** delle imposte sul reddito, pari al **4%** dell'intero valore rivalutato delle aree, da effettuarsi in unica rata **entro il 30 giugno 2014**, ovvero in 3 rate annuali di pari importo da corrispondere entro il 30 giugno di ciascuna delle annualità 2014, 2015 e 2016.

Rafforzamento dell'ACE (art. 1, co. 137-138)

Per favorire la capitalizzazione delle imprese, viene previsto un **potenziamento dell'ACE – Aiuto alla crescita economica**, che prevede la deduzione dalle imposte sul reddito di un importo percentuale correlato all'accantonamento di utili a riserva o all'aumento di capitale (con apporti in denaro da parte dei soci). La deduzione, attualmente pari al 3% dell'aumento di capitale, viene **elevato al 4% per il 2014**, al **4,5% per il 2015** e al **4,75% per il 2016**.

Incentivi per neoassunzioni e riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori (art. 1, co. 127 e 132)

La manovra prevede sgravi diretti a ridurre l'IRPEF sui redditi di lavoro dipendente, nonché l'IRAP sul costo del lavoro. In particolare, a favore delle **nuove assunzioni a tempo indeterminato**, incrementative rispetto al numero dei lavoratori dipendenti occupati nel periodo d'imposta precedente, è prevista la **deducibilità dall'IRAP del costo del predetto personale**, nel **limite massimo annuale pari a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente** assunto. La medesima deducibilità, inoltre, rileva per 3 periodi d'imposta (quello di assunzione ed i 2 successivi).

Per i lavoratori è, invece, previsto un **aumento della detrazione per il reddito di lavoro dipendente**, qualora il reddito complessivo non sia superiore a 55.000 euro.

Compensazione crediti d'imposta (art. 1, co. 574)

Viene previsto l'obbligo di far apporre il **visto di conformità** sulle **dichiarazioni dei redditi**, al fine di poter **compensare i crediti d'imposta** di ammontare **superiore a 15.000 euro**. La disposizione esiste già ai fini dei crediti IVA e viene estesa anche alle imposte sul reddito e all'IRAP.

MISURE IN MATERIA DI DETRAZIONI IRPEF

Riduzione delle detrazioni IRPEF (art. 1, co 575-576)

La legge di Stabilità 2014 prevede che, **entro il 31 gennaio 2014**, saranno adottati **provvedimenti** diretti a **razionalizzare le detrazioni** previste dall'art.15 del TUIR-DPR 917/1986 ("*detrazioni per oneri*"), in modo da assicurare maggiori entrate per 488,4 mln di euro per il 2014, 772,8 mln per il 2015 e 564,7 mln dal 2016.

Nell'ipotesi in cui tali **provvedimenti non** siano **adottati** entro il suddetto termine, la **percentuale di detrazione** viene "*automaticamente*" **ridotta** (dal 19%) al **18%** per il **periodo d'imposta 2013**, ed al **17% dal 2014**.

La riduzione della percentuale di detrazione riguarda l'art.15, co.1, del TUIR-DPR 917/1986²⁶ e coinvolge anche gli interessi passivi dipendenti da mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale, attualmente pari al 19% di un importo massimo pari a 4.000 euro.

Rimborsi IRPEF superiori a 4.000 euro (art. 1, co. 586)

Al fine di contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi IRPEF da parte dei sostituti d'imposta, la legge 147/2013 stabilisce, altresì, che l'Agenzia delle Entrate effettui controlli preventivi (anche documentali), sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro. Al termine dei controlli, il rimborso viene erogato direttamente dall'Agenzia delle Entrate.

Deducibilità dei canoni di leasing immobiliare (art. 1, co. 162-163)

La legge di Stabilità 2014 elimina alcune complicazioni relative alla disciplina fiscale dei contratti di leasing. In particolare, per i nuovi contratti di leasing stipulati dal 1° gennaio 2014 e relativi a beni immobili, viene modificato il periodo di deducibilità dei canoni di leasing, che passa dagli attuali 18 ai 12 anni.

Novità in materia di imposta bollo per gli atti telematici (art. 1, co. 591-597)

Con l'obiettivo di incentivare ed agevolare l'uso delle modalità telematiche, dal 1° gennaio 2014, la legge 147/2013, prevede l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura forfettaria di 16 euro, a prescindere dalle dimensioni del documento, per

- le istanze, trasmesse per via telematica, agli uffici ed organi delle Amministrazioni pubbliche²⁷, volte ad ottenere provvedimenti amministrativi, certificati, estratti, copie e simili;
- gli atti e provvedimenti rilasciati, per via telematica, dagli organi delle Amministrazioni pubbliche²⁸.

MISURE DI INTERESSE PER IL SETTORE PRIVATO

Tracciabilità dei canoni di locazione (art. 1, co. 50)

La norma, volta a contrastare l'evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative, integrando l'art. 12 del decreto legge 201/2011 in tema di tracciabilità dei pagamenti, prevede che il pagamento dei canoni di locazione, fatta eccezione per quelli degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, dovrà avvenire obbligatoriamente, qualunque sia l'importo, con modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità, anche ai fini dell'accesso alle

²⁶ La riduzione della percentuale di detrazione riguarda, altresì, gli oneri e le spese la cui detraibilità è riconducibile al citato art.15, co.1 del TUIR.

²⁷ Ossia lo Stato, le regioni, le province, i comuni ed i loro consorzi, le unità sanitarie locali.

²⁸ Artt.3, co.1-*bis*, e 4, co. 1-*quater*, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/72.

agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore. L'obbligo di tracciabilità era sino ad ora previsto per importi pari o superiori a € 1.000,00 (come previsto in generale).

Obbligo di tracciabilità delle somme che transitano dai notai (art. 1, co. 63-67)

In un'ottica generale di certezza della proprietà (o di altro diritto reale) e, soprattutto, per assicurare specifiche cautele nell'ambito degli atti traslativi relativi ad immobili od aziende, viene introdotto un sistema di garanzie nel pagamento del corrispettivo, assoggettando ad un regime particolare tutte le somme che l'acquirente deve pagare, con la conseguenza che le stesse passeranno al venditore solo dopo l'avvenuta trascrizione.

Va premesso che la disposizione si applica solo alle somme versate contestualmente all'atto di quietanza (es. il corrispettivo o parte del corrispettivo versato all'atto della sottoscrizione del contratto definitivo) e ne sono espressamente escluse quelle oggetto di versamenti differiti.

Il sistema di garanzia prevede l'obbligo a carico dei notai (o degli altri pubblici ufficiali quali i segretari comunali e gli ufficiali roganti) di far confluire, su apposito **conto corrente dedicato**, per tutti gli atti da essi stipulati, le somme:

1. dovute come onorari, diritti, accessori, rimborsi spese, contributi nonché a titolo di tributi per i quali il notaio sia sostituto o responsabile di imposta in relazione agli atti dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare ovvero in relazione ad attività e prestazioni per le quali lo stesso sia delegato dall'autorità giudiziaria;
2. comunque affidate al notaio e soggette ad obbligo di annotazione nel registro delle somme ai sensi della legge n. 64/1934 (ordinamento del notariato), comprese le somme dovute a titolo di imposta in relazione a dichiarazioni di successione;
3. relative all'intero prezzo o all'importo a saldo (purché in denaro) di contratti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende (comprese eventuali quote condominiali).

Gli importi depositati nel conto corrente "dedicato" costituiranno un "patrimonio separato": non saranno quindi né di proprietà del notaio, né del venditore e saranno impignorabili a richiesta di chiunque.

Eseguita la registrazione e la pubblicità dell'atto e verificata l'assenza di ulteriori formalità pregiudizievoli, il notaio (o altro pubblico ufficiale) provvederà a svincolare a favore dell'avente titolo (es. venditore) gli importi depositati a titolo di prezzo o corrispettivo.

La nuova disciplina sarà operativa solo dopo lo **specifico Decreto** del Presidente del Consiglio dei Ministri – adottato su proposta del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale del notariato, da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge – che ne definirà le condizioni e le modalità di attuazione.

La norma è, quindi, finalizzata a garantire la trasparenza delle transazioni immobiliari e a tutelare il consumatore mediante l'obbligo per i notai di svincolare il corrispettivo solo dopo l'effettuazione della trascrizione. **Si evidenzia che l'Ance si è già attivata nei confronti del Notariato per definire uno schema normativo che non crei ritardi nell'operatività delle imprese.**

Impianti sportivi (art. 1, co. 304 – 305)

La norma è volta a favorire l'ammodernamento e la costruzione di impianti sportivi attraverso l'introduzione di:

- una **procedura semplificata**, che si basa su due conferenze di servizi alle quali devono prendere parte tutte le amministrazioni competenti e sull'attivazione, in presenza di ritardi rispetto ai tempi previsti dalla legge, di poteri di surroga in capo al Presidente del Consiglio;

- **strumenti di finanziamento innovativi**, con la possibilità di realizzare, unitamente all'impianto sportivo, altri tipi di interventi strettamente funzionali alla fruibilità dell'impianto stesso e al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa.

La **nuova procedura** prevede i seguenti passaggi:

- ✓ presentazione al comune di uno **studio di fattibilità** da parte del soggetto proponente l'intervento, corredato da un piano economico-finanziario e dall'accordo con una o più associazioni sportive utilizzatrici in via prevalente.

Lo studio di fattibilità per garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'intervento può prevedere **altri tipi di intervento a condizione che siano strettamente funzionali alla fruibilità dell'impianto e concorrenti alla valorizzazione in termini sociali, occupazionali ed economici del territorio**. Sono espressamente **esclusi i nuovi complessi di edilizia residenziale**.

- ✓ Lo studio di fattibilità è oggetto di una **conferenza di servizi preliminare** da concludersi entro **90 giorni** dalla sua presentazione ed in caso di esito positivo vi sarà la dichiarazione di pubblico interesse della proposta e l'indicazione delle condizioni necessarie per ottenere i successivi atti di assenso sul progetto;
- ✓ presentazione al comune del **progetto definitivo**, oggetto di una **conferenza di servizi decisoria** alla quale sono chiamati a partecipare tutti i soggetti titolari di competenze in ordine al progetto presentato. La conferenza può richiedere al proponente solo modifiche al progetto strettamente necessarie e deve concludersi entro **120 giorni** dalla presentazione del progetto ovvero entro **180 giorni** qualora il progetto comporti atti di competenza regionale. **Il provvedimento finale sostituisce ogni autorizzazione o atto di assenso comunque denominato e necessario alla realizzazione dell'opera** (e quindi sia l'autorizzazione paesaggistica e gli altri atti di assenso delle amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili, sia il permesso di costruire, ecc.) e determina la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'intervento;
- ✓ **in caso di superamento dei termini previsti** è previsto un **potere di surroga**, su istanza del soggetto interessato:
 - per gli impianti con numero di posti pari o superiore a 500 al coperto e a 2.000 allo scoperto: in capo al **Presidente del Consiglio dei Ministri** che assegna 30 giorni all'ente interessato per provvedere, decorsi inutilmente i quali interviene il **Presidente della regione** con la nomina di un commissario avente il compito di adottare gli atti necessari entro 60 giorni;
 - per gli impianti con numero di posti pari o superiore a 4.000 al coperto e a 20.000 allo scoperto: in capo al **Presidente del Consiglio dei Ministri** che assegna 30 giorni all'ente interessato per provvedere, decorsi inutilmente i quali interviene il **Consiglio dei Ministri** che, integrato dal Presidente della Regione e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici da rendersi entro 30 giorni, adotta i provvedimenti necessari entro il termine di 60 giorni.

Sia gli impianti con numero di posti pari o superiore a 500 al coperto e a 2.000 allo scoperto, sia quelli con numero di posti pari o superiore a 4.000 al coperto e a 20.000 allo scoperto potranno accedere al Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, istituito presso l'Istituto per il credito sportivo ai sensi dell'art. 90 comma 12 della Legge 289/2002 (come integrato proprio dall'art. 1, comma 303 della Legge di stabilità 2014).

In coerenza con gli indirizzi del Governo in materia di riduzione del consumo del suolo, che hanno portato il Consiglio dei Ministri ad approvare lo scorso 13 dicembre uno specifico disegno di legge, si attribuisce priorità al recupero di impianti esistenti ovvero ad impianti localizzati in aree già edificate (comma 305).

Attestato di prestazione energetica: rinvio obblighi e sanzioni (art. 1, co. 139)

La norma interviene su una disposizione del decreto legislativo n. 192/2005 sul rendimento energetico nell'edilizia, che però era stata precedentemente eliminata dal decreto legge n. 145/2013, entrato in vigore in data antecedente (24 dicembre 2013) alla pubblicazione della legge di stabilità.

La legge di stabilità, infatti, modifica il comma 3-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 192/2005, **prorogando l'obbligo di allegazione dell'attestato di prestazione energetica (APE) ai contratti di transazione immobiliare (atti di trasferimento e nuove locazioni) alla data di entrata in vigore del futuro decreto di adeguamento delle linee guida per la certificazione energetica previsto per il 2014.**

Emerge, tuttavia, il problema della compatibilità di tale norma con il quadro degli obblighi risultante dalla modifica precedentemente apportata dal decreto legge n. 145/2013 che aveva accorpato e sostituito i commi 3 e 3-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 192/2005, confermando l'obbligo di allegazione dell'APE (con esclusione delle locazioni di singole unità immobiliari), e stabilendo una sanzione amministrativa pecuniaria in luogo della nullità dei contratti per omessa allegazione dell'APE.

Pertanto, il comma 3-bis su cui interviene la legge di stabilità formalmente non esisteva più.

Inoltre il decreto n. 145/2013 aveva confermato l'obbligo di dichiarazione nel contratto dell'avvenuta informazione all'acquirente o conduttore in merito ai contenuti dell'attestato di prestazione energetica.

Il quadro normativo così delineato appare contraddittorio, poiché la proroga dell'obbligo di allegazione prevista dalla legge di stabilità è stata inserita in un comma non più vigente, e pertanto richiede un chiarimento legislativo.

Tuttavia, in virtù dei contenuti della Direttiva europea di cui il decreto legislativo n. 192/2005 costituisce il recepimento, delle leggi regionali ove esistenti, e anche in via cautelativa, **si suggerisce di continuare a rispettare gli obblighi in materia di attestato di prestazione energetica, ovvero quelli di informazione sui contenuti dell'APE e di allegazione dello stesso APE ai contratti.**

In considerazione della situazione creatasi, l'Ance si è attivata presso i competenti uffici ministeriali per sollecitare il necessario chiarimento legislativo. Peraltro, risulta già presentata alla Camera dei deputati una interrogazione rivolta ai Ministri della Giustizia e dello Sviluppo economico al fine di ottenere chiarimenti su come debba essere interpretata ed applicata la normativa.

MISURE DI INTERESSE PER LE OPERE PUBBLICHE

Disposizioni in materia di pagamento del contraente generale (art. 1, co. 72)

Il comma 72 della Legge in esame modifica il comma 9 dell'art. 176 del Codice dei contratti. La modifica normativa prevede che, negli affidamenti a contraente generale, il soggetto aggiudicatore debba verificare, prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore del contraente generale, compresa l'emissione di eventuali SAL, il regolare adempimento degli obblighi contrattuali di quest'ultimo verso i propri affidatari.

Qualora risulti l'inadempienza del contraente generale, il soggetto aggiudicatore dovrà applicare una detrazione sui pagamenti successivi, procedere al pagamento diretto all'affidatario ed applicare le sanzioni previste dal contratto.

Disposizioni in materia di centrali di committenza per i piccoli Comuni (art. 1, co. 343)

Il comma in questione, interviene sull'art. 33, comma 3-bis, del Codice dei contratti. Infatti, sottrae allo svolgimento di procedure di gara da parte delle centrali di committenza dei Comuni

con meno di 5.000 abitanti, di cui al comma 3-bis del citato art. 33, le acquisizioni di lavori, servizi e forniture effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonché di quelle previste dall'ultimo periodo dei commi 8 e 11, dell'articolo 125, del medesimo Codice.

In sostanza, con specifico riferimento ai lavori, sono sottratti all'obbligo di ricorrere alle unioni o ai consorzi di cui al comma 3-bis dell'art. 33 del Codice dei contratti, i Comuni che acquisiscono lavori in economia mediante amministrazione diretta, dunque per un importo fino a 50.000 euro, nonché mediante affidamenti diretti, dunque per un importo fino a 40.000 euro.

Tali procedure, e soprattutto per quanto riguarda i lavori pubblici, gli affidamenti diretti, dato il loro importo contenuto, si prestano alla gestione dei Comuni stessi, e non richiedono il ricorso alle predette centrali di committenza.

MISURE IN MATERIA DI LAVORO

Riduzione premi e contributi Inail (art. 1, co. 128)

Con effetto dal 1° gennaio 2014 e tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, è stabilita, con apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, la seguente riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali:

- ✓ anno 2014: nel limite di 1.000 milioni di euro;
- ✓ anno 2015: nel limite di 1.100 milioni di euro;
- ✓ anno 2016: nel limite di 1.200 milioni di euro.

Con il medesimo decreto verranno stabilite le modalità di applicazione delle riduzioni in favore delle imprese che abbiano avviato l'attività da non oltre un biennio.

La riduzione di cui sopra sarà applicata nelle more dell'aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e sarà operata distintamente per singola gestione assicurativa, tenuto conto dell'andamento economico, finanziario e attuariale registrato per ciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo.

Restituzione completa del contributo addizionale 1,4% (art. 1, co. 135)

Con effetto dal 1° gennaio 2014, è prevista la restituzione completa del contributo addizionale dell' 1,4%, introdotto dall'art. 2, comma 28 della L. n. 92/2012, destinato al finanziamento dell'ASPI, nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

E' prevista, pertanto, l' abrogazione nel comma 30 dell'art. 2, della L. n. 92/2012 delle parole *"nei limiti delle ultime sei mensilità"*.

Partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese (art. 1, co. 180)

E' prevista l'istituzione di un fondo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, cui sono assegnati 2 milioni di euro per l'anno 2014 e 5 milioni di euro per l'anno 2015, ai fini dell'incentivazione di iniziative rivolte alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese.

Finanziamento degli ammortizzatori sociali (art. 1, co. 183)

E' previsto l'incremento dell'autorizzazione di spesa confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, per l'anno 2014, per il rifinanziamento delle seguenti misure:

- ✓ 600 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

- ✓ 40 milioni di euro per il finanziamento dei contratti di solidarietà, di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, della legge 19 luglio 1993, n. 236;
- ✓ 50 milioni di euro per il finanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni.

Contratti di solidarietà: incremento del 10% (art. 1, co. 186)

E' introdotta una disposizione che prevede, per l'anno 2014, un incremento dell'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà, di cui all'art. 1 del D.L. n. 726/84, pari al 10% della retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro.

Integrazione delle misure per il sostegno al reddito (art. 1, co. 187)

E' stabilita un'integrazione delle misure che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può prevedere per il sostegno al reddito per i lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro, con espresso riferimento agli incentivi di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 19 aprile 2013, n. 264.

Riduzione Fondo sociale per la formazione e l'occupazione (art. 1, co. 208)

E' prevista, per l'anno 2014, una riduzione pari a 16 milioni di euro del Fondo sociale per la formazione e l'occupazione di cui all'art. 18, comma 1, lett. a) del D.L. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2/2009.

Istituzione Fondo per le politiche attive del lavoro (art. 1, co. 215)

E' istituito un fondo per le politiche attive del lavoro presso il Ministero del Lavoro, con una donazione iniziale di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per favorire il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali anche in deroga, nonché di lavoratori in stato di disoccupazione.

Riduzione fondo detassazione (art. 1, co. 413)

E' prevista la riduzione del fondo destinato al finanziamento delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, per l'anno 2014, di 95 milioni di euro (da 400 milioni di euro a 305 milioni).

Aliquota contributiva "co.co.co" (art. 1, co. 744)

E' stabilita la non attuazione della disposizione di cui all'art. 1, comma 79, della L. n. 247/2007 che prevedeva l'aumento al 28 per cento dell'aliquota contributiva, per l'anno 2014, per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Pertanto, anche per il 2014, così come per il 2013, l'aliquota contributiva sarà pari al 27 per cento.